



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 279 del 16/01/2023

**NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI
BONIFICA**

Firmato da: Corrado Matera

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. La Regione, in adesione ai principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà nonché ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica che concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica e introduce una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'articolo 27 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e nel conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale, dei piani di sviluppo rurale e dei piani nazionali interessanti lo specifico settore.

3. La presente legge è inoltre finalizzata al riordino territoriale dei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto all'articolo 2, alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi.

Articolo 2 Classificazione del territorio e riordino comprensori di bonifica

1. I comprensori di bonifica, in adesione ai principi definiti nel Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, sono delimitati sulla base dei seguenti criteri:

- a) estensione dei territori corrispondenti ad unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo che per la gestione delle acque;
- b) estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale ed assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione ed adeguata partecipazione dei consorziati al Consorzio.

2. Tenuto conto dei criteri suddetti, delle nuove finalità di cui all'art. 1, dell'esigenza di garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza nella programmazione e attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio campano, vengono così classificati e definiti i seguenti comprensori di bonifica:

a) “Volturno Garigliano”, comprendente i bacini rio d’Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Alveo Camaldoli, Lago Patria, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) “Medio Volturno-Calore”, comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del fiume Calore;

c) “Napoli e Provincia” comprendente i Bacini Flegrei, Agnano e Volla;

d) “Sarno”, comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

e) “Paestum”, comprendente i bacini Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi fra i Minori costieri in sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele in sinistra idraulica, dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

f) “Sele”, comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa e Fuorni inclusi fra i Minori costieri in destra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele in destra idraulica, dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

g) “Alento”, comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

h) “Ufita”, relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

i) “Tanagro”, relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

Articolo 3

Ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica

1. Su ciascun comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi dell’articolo 2, opera un solo Consorzio di Bonifica.

2. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge in un comprensorio, come definito all’art.2, siano presenti più Consorzi, ne viene disposta la fusione e trova applicazione il successivo art. 33.

3. Fino all’intervenuta efficacia della fusione disposta ai sensi del comma precedente, per il relativo comprensorio permangono i confini territoriali dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI BONIFICA E DI DIFESA DEL SUOLO PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE

Articolo 4

Attività di bonifica e di difesa del suolo

1. L'attività di bonifica consiste in un complesso di azioni e di interventi, svolti attraverso le opere di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzati al drenaggio, alla sicurezza idraulica e alla manutenzione del territorio, alla provvista, utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni e dei territori agricoli.

2. L'attività di difesa del suolo consiste in un complesso di azioni ed interventi, svolti attraverso le opere di cui all'articolo 6, comma 2, riferibili alla difesa e conservazione del suolo, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, tutelare il territorio e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

3. Le attività di bonifica, di competenza dei Consorzi di bonifica, da realizzarsi nei comprensori di riferimento, sono dirette:

a) alla regimazione dei deflussi montani e collinari, attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere private obbligatorie;

b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla regimazione delle acque di monte ed allo scolo delle acque in eccesso per ridurre il rischio idraulico agli immobili e per salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo idraulico di bonifica.

c) alla provvista, alla razionale utilizzazione e distribuzione delle risorse idriche per fini produttivi e ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione e all'esercizio degli acquedotti rurali e alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili di qualsiasi tipo.

4. I finanziamenti regionali destinati all'esecuzione di opere e interventi di bonifica e di difesa del suolo svolte dai Consorzi di bonifica, fanno carico alle Direzioni Generali di rispettiva competenza in funzione della finalità prevalente.

Articolo 5

Piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica i Consorzi di bonifica predispongono, in base ai criteri dettati con delibera di Giunta regionale, il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale, nonché con gli strumenti vigenti di programmazione regionale e con i vigenti Piani di bacino, prevede:

a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità previste alla lettera a).

2. Il Piano è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso ai soggetti di cui agli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Il Consorzio esamina le osservazioni e le proposte di modifiche previste dal comma 2 nei successivi trenta giorni dalla data del ricevimento e, se ritenute meritevoli di accoglimento,

provvede ad adeguare il Piano. Trascorso il predetto termine di trenta giorni il Consorzio adotta, con propria deliberazione, il Piano dando conto, nella delibera medesima, delle osservazioni pervenute, del loro accoglimento e delle motivazioni addotte per il mancato accoglimento. Il piano così adottato, unitamente alla relativa deliberazione, è quindi trasmesso alla Giunta regionale che provvede all'approvazione con propria deliberazione, previa istruttoria delle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo.

4. Il Piano può essere aggiornato con le stesse procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il Piano è attuato sulla base di un programma triennale predisposto dal Consorzio.

6. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni di competenza del Consorzio ed ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare.

7. Nelle more dell'approvazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, le opere pubbliche di bonifica sono individuate e finanziate, nei termini di cui al successivo art. 6, con provvedimento della Giunta regionale sulla base di proposte di progetti definitivi predisposti e presentati annualmente dai Consorzi di bonifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

8. Le spese per l'elaborazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio sono a carico della Regione.

9. Prima dell'approvazione, il piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Articolo 6

Opere e interventi pubblici di bonifica, irrigazione e difesa del suolo

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica e di irrigazione le seguenti opere realizzate o da realizzarsi nei comprensori di bonifica in base ad un piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:

a) le opere di sistemazione e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, rivolte al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico di bonifica e a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e delle risorse idriche a fini agronomici e produttivi;

b) le opere di difesa idraulica, di sistemazione e adeguamento della rete scolante per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda, per prevenire allagamenti, ristagni a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate, attraverso il reticolo idraulico di bonifica costituito da:

- i canali di bonifica;

- i corsi d'acqua della rete idrografica secondaria e, in generale, l'insieme dei corpi idrici superficiali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., funzionalmente connessi al sistema di regimazione, di regolazione idraulica e di utilizzazione delle acque superficiali gestito dai Consorzi di bonifica, con esclusione delle aste principali dei bacini idrografici regionali identificati dal settore Difesa del Suolo della Regione Campania;

c) le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico-agraria;

d) le opere di derivazione, di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad usi prevalentemente irrigui, ivi compresi invasi, serbatoi e vasche di accumulo, reti di adduzione e distribuzione delle acque;

e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque incidenti sul sistema di regolazione idraulica, bonifica idraulica e di utilizzazione delle acque gestite dai Consorzi di bonifica;

f) gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, compresi quelli per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;

g) le infrastrutture di supporto e i manufatti di servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

h) le altre opere, di cui al comma 2, già attualmente in gestione ai Consorzi, in base ad un già intervenuto formale atto di consegna ovvero in base ad elementi di fatto univoci.

2. Rientrano tra le opere pubbliche di difesa del suolo, di competenza regionale, da realizzarsi nei comprensori di bonifica:

a) gli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestali destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;

b) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;

c) le opere di sistemazione idraulica, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua naturali o artificiali e dei corpi idrici superficiali, non ricomprese tra quelle di cui al comma 1;

d) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica ed i relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;

e) le infrastrutture di supporto e i manufatti di servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di difesa del suolo;

f) gli altri interventi finalizzati alla funzionalità idraulica della rete idrografica naturale e artificiale, individuati dall'Autorità di bacino distrettuale e dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Entro centottantatam giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo il censimento delle opere di cui al comma 1, esistenti nel comprensorio di competenza. Il censimento, anche cartografico, è redatto con modalità informatiche compatibili con il sistema informativo territoriale regionale ed è utilizzato anche ai fini della predisposizione dei piani di cui all'Art. 5 e all'Art. 15. Nei successivi novanta giorni la struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte le dovute verifiche e integrazioni in contraddittorio con i Consorzi di bonifica coinvolti, previo parere della Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio di cui all'Art. 32, propone alla Giunta regionale di adottare una deliberazione con cui è individuato il reticolo idraulico di bonifica e le opere di cui al comma 1, di cui i Consorzi di bonifica restano titolari della gestione.

4. A far data dalla adozione della delibera di cui al comma che precede, la gestione, custodia e manutenzione dei Consorzi di bonifica è ad ogni effetto limitata alle opere indicate nella delibera medesima.

5. La realizzazione e la manutenzione straordinaria degli interventi pubblici di cui al comma 1 è affidata, su concessione dello Stato o della Regione, con risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, ai Consorzi di bonifica. La manutenzione ordinaria, l'esercizio, la vigilanza e la polizia idraulica delle opere di cui al comma 1 sono svolte autonomamente dagli stessi Consorzi e poste a carico dei proprietari degli immobili che ne ricevono beneficio ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17.

6. La realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio delle opere di difesa del suolo di cui al comma 2 può essere affidata, su concessione della Regione, ai Consorzi di bonifica, con oneri economici a totale carico della Regione medesima o finanziati con eventuali risorse pubbliche comunitarie o nazionali a ciò destinate. Il provvedimento di affidamento in concessione provvede anche alle risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione delle opere, in mancanza delle quali l'atto di affidamento è inefficace e non comporta obblighi di sorta per il soggetto concessionario.

7. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tali fini:

a) provvede alla costituzione di un fondo di rotazione per le progettazioni da parte dei Consorzi di bonifica degli interventi e delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo di cui ai commi 1 e 2;

b) assegna annualmente un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti iscritti nel demanio pubblico, realizzati e in esercizio; il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:

b.1) estensione del comprensorio

b.2) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione

b.3) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo

b.4) consistenza delle altre opere e impianti

b.5) risparmio sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 8; al presente criterio è destinato un quinto del contributo totale;

c) contribuisce alle spese per attività programmatiche, divulgative, di studio e di progettazione di servizi comuni, utili per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale perseguiti mediante i Consorzi di bonifica, effettuate anche tramite le associazioni maggiormente rappresentative dei medesimi Consorzi;

d) programma, coordina e finanzia, tramite l'Assessorato alla difesa del suolo, gli interventi necessari a prevenire le esondazioni degli alvei, ancorché classificati di bonifica ai sensi del comma 1.

8. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di esercizio dei Consorzi di bonifica gravanti sulla proprietà consorziata, la Regione, ferma restando la responsabilità dei Consorzi nella gestione delle relative opere anche ai fini della sicurezza, assume a proprio carico le spese relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti pubblici di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo.

9. Il secondo periodo del comma 12 dell'art. 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e s.m.i. è sostituito dal seguente:

«per la restante parte pari al 50 per cento alla Regione Campania e prioritariamente è utilizzato per il sostegno ai Consorzi di bonifica per sopperire a particolari difficoltà gestionali e assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi di bonifica.»

10. Gli interventi di cui al presente articolo sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001 s.m.i.

11. Ai Consorzi di bonifica possono essere comunque affidate, tramite convenzione, dai Comuni, Province e Comunità montane e altri Enti territoriali i cui ambiti ricadono nel comprensorio di bonifica, la manutenzione lungo i canali e i corsi d'acqua nonché la gestione

delle opere idrauliche di difesa del suolo, per le parti di loro competenza, con oneri finanziari a carico degli stessi Enti.

Articolo 7

Opere di bonifica di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e s.m.i. e dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui al comma 5.

3. Se i proprietari non eseguono le opere a cui sono obbligati a norma della legislazione vigente e della pianificazione consortile, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

TITOLO III CONSORZI DI BONIFICA

Articolo 8 Natura giuridica e ordinamento

1. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono eletti dai consorziati. Sono dotati di autonomia funzionale e di potere regolamentare; operano nel rispetto delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. Tutti i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio sono consorziati e la partecipazione al Consorzio è obbligatoria. Tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio ai sensi dell'articolo 17 della presente legge dall'attività di bonifica sono consorziati contribuenti e i relativi immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza.

3. I Consorzi di bonifica svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali e regionali e dallo Statuto, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, e con le altre Autorità pubbliche operanti sul territorio.

4. I Consorzi di bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, collaborano con le Autorità di bacino per definire la pianificazione e la programmazione di interventi di difesa idraulica del territorio e di uso razionale e strategico della risorsa idrica.

Articolo 9 Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica provvedono, nei rispettivi comprensori, ai sensi e con le modalità previste nel precedente art. 6, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo indicate allo stesso art. 6.

2. I Consorzi di bonifica, nei rispettivi comprensori, provvedono altresì, quali Autorità di polizia idraulica:

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione e le altre opere affidate alla loro gestione ai sensi della presente legge;

b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e s.m.i., per le opere di bonifica, e del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i., per i corsi d'acqua e i corpi idrici affidati ai Consorzi di bonifica;

c) all'intero procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla L.R. n. 13/1983; i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alla gestione e alla manutenzione delle opere e alla realizzazione di quelle finalizzate a prevenire lo sversamento dei rifiuti nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua e corpi idrici affidati ai Consorzi di bonifica.

3. I Consorzi di bonifica hanno facoltà, nel rispetto dell'articolo 166, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

4. I Consorzi hanno inoltre la facoltà di utilizzare le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia per la riduzione dei costi di gestione degli impianti pubblici di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo.

5. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico degli stessi.

6. La Regione e gli enti locali territoriali possono affidare con oneri a proprio carico ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 6, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche i soggetti cui sarà affidata, dopo la fase di esecuzione, la gestione e la manutenzione delle opere e le relative risorse finanziarie.

7. I Consorzi di bonifica possono essere individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, della pianificazione di bacino predisposta dalle competenti Autorità di Bacino e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.

8. I Consorzi di bonifica partecipano alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle strutture amministrative regionali competenti e mediante intese che definiscano le modalità operative ed il finanziamento delle attività ed interventi ad essi assegnati.

9. I Consorzi di bonifica possono essere individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, delle attività previste nella programmazione negoziata oggetto dei contratti di fiume di cui all'articolo 12.

10. I Consorzi di bonifica inoltre:

a) provvedono all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;

b) provvedono alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7;

c) provvedono al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

d) provvedono al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale del 24 marzo 1995, n.8, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33;

e) provvedono al rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni, licenze e permessi e all'esercizio degli altri compiti di Autorità idraulica di cui al R.D. n. 368/1904, per le opere di bonifica, e alle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. n. 112/1998 s.m.i., per le altre opere che siano state ad essi comunque affidate ai sensi della presente legge, con utilizzo dei relativi proventi per finanziare le spese connesse alla gestione e manutenzione di tali opere ad eccezione di quelli spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 112/1998 s.m.i.; in caso di interferenza con porzioni di rete idrografica affidate ad altra Autorità idraulica, le autorizzazioni sono rilasciate previo parere obbligatorio e vincolante di quest'ultima, da rilasciare entro trenta giorni;

f) provvedono ad esprimere parere vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali in relazione al reticolo idraulico di bonifica onde garantire l'invarianza idraulica;

g) provvedono ad esprimere parere vincolante sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio consortile.

11. Ai fini del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti e rivestono il ruolo di Autorità espropriante.

12. Allo scopo di conseguire economie di gestione e di avvalersi di competenze presenti sul territorio, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 10

Concertazione ed accordi di programma

1. I Consorzi di bonifica per attuare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli Enti locali promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per realizzare in modo integrato e coordinato le azioni di comune interesse e per raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Articolo 11

Attività amministrative

1. Nello svolgimento delle attività amministrative di competenza, i Consorzi di bonifica operano nel rispetto della legge n. 241/1990 e della normativa regionale.

Articolo 12

Contratti di fiume

1. I Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso in un bacino idrografico, e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere contratti di fiume di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

Articolo 13

Statuto

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno Statuto, che ne disciplina le modalità di funzionamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Lo Statuto stabilisce:

a) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;

b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di amministrazione;

d) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini dell'elezione;

e) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Lo Statuto deliberato o modificato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi pretori dei Comuni ricadenti nel relativo comprensorio; della pubblicazione è data comunicazione con avviso pubblicato sul BURC.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC possono essere presentate al Consorzio le osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. La Giunta regionale provvede con deliberazione ad approvare lo Statuto e le modifiche ed ha la facoltà di emendare il testo deliberato dai Consorzi di bonifica.

6. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica adeguano lo Statuto alle norme della presente legge e lo trasmettono all'Amministrazione regionale per l'approvazione che avviene nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, previa diffida degli organi consortili la Giunta regionale delibera sulla nomina di un Commissario ad acta. Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.1. I Consorzi di bonifica.

Articolo 14

Catasto

1. I Consorzi hanno obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, inclusi nel perimetro di contribuenza.

2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza.

3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle Entrate sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle Conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore e acquirente.

4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura del 50% dell'importo risultante da apposita perizia.

Articolo 15

Piano di classifica

1. I Consorzi di bonifica ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 16 predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di

contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica è pubblicato entro cinque giorni dall'adozione nell'albo pretorio consortile ed è trasmesso alle Province e ai Comuni, i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e per consentire ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241/1990 di proporre eventuali osservazioni. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio consortile e della trasmissione alle Province e ai Comuni è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio di bonifica esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio consortile, adegua il piano accogliendo le osservazioni o motivandone il rigetto e lo trasmette alla Regione per l'approvazione.

4. Il piano di classifica diviene esecutivo con la pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione dell'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali, da adottarsi nel termine di novanta giorni. Trascorso il suddetto termine ed in assenza di motivata richiesta da parte della Regione, il piano si intende approvato.

5. Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il piano annuale di gestione che individua l'ammontare annuo della spesa occorrente per le attività di manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica, per la vigilanza e per il funzionamento delle strutture consortili, da ripartire tra i contribuenti secondo le modalità stabilite nel piano di classifica. Il piano di gestione è allegato al bilancio preventivo del Consorzio.

6. Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva inoltre il piano di riparto della contribuenza sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.

7. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad aggiornare i piani di classifica in sede di prima applicazione della presente legge, nel caso di modifica del comprensorio e comunque almeno ogni dieci anni, in base ai criteri dettati con delibera di Giunta regionale.

8. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 4 sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

9. Fino all'intervenuta efficacia del piano di classifica ai sensi del comma 4, restano applicabili i piani di classifica precedentemente in vigore.

TITOLO IV ONERI DI BONIFICA

Articolo 16 Contributi consortili

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 15, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 17, dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dal Consorzio sono obbligati al pagamento dei contributi relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6 e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate, per tali specifici scopi, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati.

2. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi o nelle forme ordinarie, ovvero mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

3. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare, tra l'altro, il provvedimento di approvazione del Piano di classifica, la tipologia e la quantificazione del beneficio e l'immobile a cui il contributo si riferisce; in presenza di più immobili facenti capo ad un unico contribuente si emette un unico avviso di pagamento.

4. In caso di comproprietà, in mancanza di diverso accordo espresso dalla maggioranza dei comproprietari o di specifiche disposizioni regolamentari del Consorzio, ferma restando la responsabilità in solido dei comproprietari, si emette un unico avviso di pagamento a carico del primo intestatario catastale.

5. I Consorzi di bonifica possono accendere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti finanziari abilitati per finanziamenti connessi alle attività istituzionali, garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti dai contributi consortili.

Articolo 17 Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nel vantaggio derivante agli immobili per l'azione esplicata dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6 sul territorio a titolo di incremento o di conservazione del relativo valore.

2. Il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico;
- b) di natura idraulica;
- c) di disponibilità irrigua.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio consortile, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.

4. Costituisce beneficio di natura idraulica, il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio di bonifica, dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da

fenomeni di allagamento e di ristagno di acque comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.

5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante agli immobili dalla presenza di opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'articolo 166, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e dall'articolo 18 della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.

7. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 6, nonché quelle per il funzionamento del Consorzio, sono determinate nel bilancio consortile e sono ripartite tra i consorziati sulla base dei criteri individuati nei piani di classifica, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

Articolo 18

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. Chiunque utilizzi canali consortili di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se già depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, alle spese sostenute dal Consorzio per la gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, in proporzione al beneficio ottenuto, in base a criteri fissati nel Piano di classifica che tengono conto della portata di acqua scaricata. I contributi sono riscossi mediante ruoli ovvero, per i soggetti di cui al comma 2, con le modalità previste ai commi 4 e 5. I Consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nelle opere pubbliche di bonifica e le altre affidate alla loro gestione ai sensi della presente legge, per l'applicazione delle norme di polizia idraulica di cui all'art. 9, comma 2.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, in forza di convenzione sottoscritta con l'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., o i Comuni e gli altri enti competenti, in luogo dei primi se non ancora operanti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano opere pubbliche gestite dai Consorzi come recapito di scarichi di acque reflue, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1.

3. I Comuni o altri enti competenti sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1 per la eventuale quota di acque meteoriche scaricate mediante rete fognaria pubblica nelle opere pubbliche gestite dai Consorzi, non ricompresa nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e non coperta dai contributi di cui al comma precedente.

4. Ai fini di cui al comma 2, i Consorzi di bonifica stipulano con i soggetti gestori del servizio idrico integrato apposite convenzioni che individuano le opere di cui al comma 1 e determinano, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano di classifica, l'entità del contributo annuo che questi sono tenuti a corrispondere al Consorzio.

5. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta dei Consorzi di bonifica, questi ultimi hanno facoltà di disporre l'iscrizione, nei ruoli di riscossione dei contributi consortili, delle somme dovute dai soggetti di cui al comma 2.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, i proprietari degli immobili che, attraverso la rete fognaria pubblica, scaricano acque meteoriche o depurate nei canali e nelle strutture di bonifica, sono esentati dal pagamento del relativo contributo, facendo salvo quanto dovuto ai sensi dell'art. 16, comma 1.

TITOLO V

ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 19

Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore dei conti.

2. L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di amministrazione. Hanno diritto al voto soltanto i consorziati contribuenti ai sensi dell'articolo 16.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal numero di membri elettivi previsto nello Statuto del Consorzio, comunque non superiore a quindici; in aggiunta, fa parte del Consiglio di amministrazione, come membro di diritto, un delegato della Regione designato dalla Giunta regionale e tre delegati designati dalla Provincia di competenza.

4. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da altri quattro membri, nominati, tra i propri membri eletti, dal Consiglio di amministrazione con voto segreto.

5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed esercita la rappresentanza legale del Consorzio e tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere secondo le previsioni statutarie.

7. Al Presidente spetta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso e possono ricevere solo il rimborso delle spese sostenute per trasferte o missioni fuori dal Comune del Consorzio, purché previamente autorizzate. Il Consiglio di amministrazione può prevedere un compenso per i membri del Comitato esecutivo, in numero non superiore a quattro oltre il Presidente. La somma dei compensi mensili dei quattro membri del Comitato esecutivo, ove previsti, non può superare l'indennità mensile riconosciuta al Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

10. Il Revisore dei conti, scelto tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., e il delegato regionale di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica per cinque anni e il loro incarico non è rinnovabile.

11. Al Revisore dei conti spettano le indennità fissate dal Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 e s.m.i. per i Revisori dei conti dei comuni con popolazione da 20.000 abitanti fino a 59.999 abitanti, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'art. 1 del medesimo Decreto.

12. Le modalità di elezione e di revoca degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze sono definite nello Statuto del Consorzio, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

13. Gli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica non interessati dai provvedimenti di fusione di cui all'articolo 33 rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Articolo 20

Assemblea dei Consorziati ed elezioni consortili

1. Ai fini elettorali fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godono dei diritti civili, sono obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 16 e sono in regola con il pagamento degli stessi.

2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione.

3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone l'elenco degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo l'articolo 21, al quale sono iscritti i consorziati indicati ai commi 1 e 2 appartenenti alla relativa fascia per ciascuno dei quali sono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina inoltre i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è depositata a pena di decadenza entro il sessantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Articolo 21

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni del Consiglio di amministrazione i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono desunti dai ruoli consortili emessi nell'anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.

7. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

9. Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle cinquemila unità, la previsione minima del 2 per cento di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati può essere sostituita con un numero di consorziati non inferiore a cento, esclusi i candidati.

10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorzio contribuente della fascia di appartenenza.

11. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Il numero degli eletti per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fascia rapportato al totale della contribuenza.

12. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

13. A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 22

Aventi diritto al voto

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili ed in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato, attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. Ai fini dell'elettorato sia attivo che passivo, essi devono essere in regola con il pagamento dei contributi entro il termine di cui all'Articolo 20, comma 6.

2. Ogni consorzio ha diritto di voto, nel rispetto dei principi e dei criteri posti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 (Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454).

3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, se previsto dallo Statuto, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorzio iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche

la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

6. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o da funzionari del Consorzio all'uopo autorizzati ovvero nelle forme previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

8. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, in luogo del proprietario, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

9. Qualora il consorziato ai sensi del comma 1 abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 8, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.

Articolo 23

Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati all'albo consortile, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni.

2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni all'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali.

3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi quaranta giorni.

5. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.

Articolo 24

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l'incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vice-presidente della Giunta provinciale, Sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

Articolo 25

Proroga degli organi

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di centottanta giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi dei Consorzi nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al primo comma senza che si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione procede alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio e alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi entro sessanta giorni.

Articolo 26

Vigilanza e controllo sugli atti

1. La vigilanza sull'attività e il controllo sugli atti dei Consorzi è esercitata dalle strutture amministrative regionali in materia di infrastrutture rurali e difesa del suolo, per le rispettive competenze.

2. Fermo restando quanto previsto, all'art. 15, per il piano di classifica, sono soggetti a controllo di legittimità da parte dell'ufficio della Giunta regionale competente in materia di infrastrutture rurali, le deliberazioni consortili concernenti:

- a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) l'assunzione di prestiti e mutui;
- d) i ruoli di contribuenza;
- e) i regolamenti;
- f) i piani di organizzazione variabile del personale.

3. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni di cui al comma 2 ed in assenza di richieste di modifiche ed integrazioni o in assenza di pronuncia della Giunta regionale le stesse si intendono approvate.

4. Le strutture amministrative regionali di cui al comma 1 possono richiedere chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie per accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio di bonifica.

5. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e decreta la nomina di un Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, entro il termine indicato nel decreto di nomina, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'incarico commissariale, non rinnovabile, può essere prorogato per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a sei mesi per giustificati motivi.

7. Al Commissario straordinario, per l'espletamento dell'incarico, è corrisposto dal Consorzio un emolumento rapportato a quello previsto per il Presidente, di cui all'articolo 19.

8. Il 50 per cento dell'emolumento di cui al comma 7 è corrisposto solo se il Commissario straordinario porta a compimento l'incarico nel termine indicato nel decreto di nomina e dell'eventuale proroga.

Articolo 27

Pubblicazione atti

1. Gli atti degli Organi consortili sono pubblicati nell'albo e sul sito istituzionale del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di almeno dieci giorni.

3. Si applicano le disposizioni relative alle pubblicazioni degli atti contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) s.m.i..

Articolo 28

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale vigente per lo specifico settore.

2. I Consorzi di bonifica assicurano inoltre l'informazione agli utenti mediante avvisi sui propri siti, sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei Comuni e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

3. I Consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite nel rispetto delle leggi vigenti.

4. I Consorzi di bonifica provvedono all'elaborazione di atti, piani e regolamenti previsti dalla disciplina vigente per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

Articolo 29

Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. I Consorzi di bonifica prevedono nello Statuto le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'Ente.

Articolo 30

Risparmio idrico

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, i Consorzi, nel rispetto della programmazione regionale delle opere irrigue, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 166 e successivi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. anche per il riutilizzo delle acque reflue.

2. Inoltre, per un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica, ai sensi del Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del corrispondente regolamento regionale vigente, la Regione interviene, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi, con appositi finanziamenti nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tal fine: per l'ammodernamento degli impianti di adduzione e di distribuzione, compresa l'installazione di sistemi di automazione e telecontrollo e di strumenti di misura della risorsa idrica per poter quantificare i volumi idrici utilizzati per uso irriguo.

3. Per le medesime finalità la Regione interviene, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi, con appositi finanziamenti nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tal fine per lo svolgimento da parte dei Consorzi di un'attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso l'impiego di riconosciuti modelli di stima dei fabbisogni irrigui delle colture, sistemi di consiglio irriguo e di divulgazione telematica, favorisca il risparmio idrico e la biodiversità.

Articolo 31

Emergenza idrica

1. Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche, anche ai fini della ripartizione dei volumi disponibili.

Articolo 32

Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:

a) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di Agricoltura, Difesa suolo e Lavori Pubblici, o loro delegati;

-
- b) tre esperti di comprovata esperienza in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo designati dalla Giunta Regionale;
- c) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore firmatarie dei CCNL;
- d) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica designati dall'ANBI Campania.
3. Può partecipare ai lavori della Consulta, su invito del Presidente, un rappresentante del Garante del contribuente della Regione.
4. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.
5. I componenti previsti dal comma 2, lett. c) e d) sono designati dalle rispettive strutture regionali delle Organizzazioni sindacali e professionali.
6. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, e non dà diritto ad indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.
8. La Consulta è insediata se sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
9. Il funzionamento della Consulta è garantito dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, con le risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
10. La Consulta si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione sottoposto al suo esame.
11. La Consulta si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.

TITOLO VI

RIORDINO TERRITORIALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Articolo 33

Fusione di Consorzi

1. Nel caso in cui sia disposta la fusione di due o più Consorzi ai sensi del precedente art. 3, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, istituisce un apposito organismo collegiale composto dai Presidenti dei Consorzi di Bonifica coinvolti dal procedimento di fusione ed affida la presidenza di tale organo ad uno dei Presidenti. Ai componenti non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza e rimborso spese. Il funzionamento dell'organismo collegiale è garantito dagli uffici dei consorzi coinvolti nella fusione, con le risorse finanziarie e umane disponibili, coordinate dal Presidente dell'organismo, senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio consortile.

2. L'organismo collegiale, entro sessanta giorni dalla sua costituzione sulla base della ridelimitazione dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2, effettua la ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, di quelli relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del nuovo Consorzio e predispone un progetto di fusione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo Consorzio.

3. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e il progetto di fusione sono trasmessi al Consiglio di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, e al Revisore dei Conti dei Consorzi soggetti a fusione - incluso il Consorzio del soggetto incaricato - per l'espressione del rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

4. La ricognizione e il progetto di fusione, unitamente ai pareri di cui al comma 3, sono trasmessi entro i successivi dieci giorni alla Giunta regionale, che li approva nei trenta giorni dalla data di ricezione. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla attuazione della fusione e alla definizione dei relativi rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURC entro dieci giorni dalla data di adozione.

5. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e del progetto di fusione previsti dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organo collegiale inadempiente.

6. I Consorzi di bonifica interessati alla fusione continuano ad operare anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 e gli organi di amministrazione rimangono in carica fino alla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cui al comma 9.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi Consorzi, i Consorzi soggetti a fusione e le società da essi partecipate non possono assumere - neppure per il personale - impegni di spesa che vadano oltre l'esercizio in corso.

8. I Consorzi derivanti dalla fusione di preesistenti Consorzi di bonifica sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 4. Detto decreto definisce la delimitazione, anche cartografica, del nuovo comprensorio di bonifica.

9. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma precedente assolve gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

10. Dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cui al comma 8:

- a) diviene efficace la ridelimitazione comprensoriale;
- b) sono soppressi i Consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo Consorzio e sono sciolti i relativi Organi consortili, fatto salvo il Revisore dei Conti;
- c) diviene efficace la costituzione dei nuovi Consorzi;
- d) in conformità al progetto di fusione, sono trasferiti ai nuovi Consorzi i patrimoni e i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, ivi inclusi le società partecipate, le concessioni e gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale conserva l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento economico e giuridico in godimento presso i Consorzi di provenienza.

11. L'organismo collegiale:

- a) assume la temporanea gestione del nuovo Consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento dei nuovi organi consortili;
- b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, entro sei mesi dalla data di costituzione del nuovo Consorzio, alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, da tenersi nei sei mesi successivi;
- c) provvede, entro centoventi giorni dalla data di costituzione, all'adozione dello Statuto provvisorio del nuovo Ente adeguandolo alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

12. La riscossione dei contributi consortili di cui all'articolo 16 continua ad effettuarsi in base ai piani di classifica degli immobili adottati dai preesistenti Consorzi fino all'approvazione del piano di classifica del nuovo Ente.

Articolo 34

Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

1. I benefici economici previsti dalla presente legge non si estendono ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario il cui territorio di attività rientra, in tutto o in parte, in uno dei comprensori di bonifica, possono chiedere che le relative attività vengano svolte dal Consorzio di bonifica che opera nel comprensorio di bonifica di riferimento. In tal caso, il Consorzio irriguo è sciolto e l'assunzione delle attività da parte del Consorzio di bonifica è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso del Consorzio di bonifica.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario, previa intesa con il Consorzio di bonifica, trasferisce a quest'ultimo, entro sei mesi dalla deliberazione di autorizzazione, le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione e quant'altro specificato nell'intesa. Il trasferimento di attività non determina la successione del Consorzio di bonifica nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio irriguo.

4. Il Consorzio di bonifica è tenuto a garantire sul territorio l'attività di irrigazione precedentemente svolta dal Consorzio irriguo. Nelle more della revisione del Piano di classifica conseguente all'acquisizione delle attività e delle opere del Consorzio irriguo, sono a carico dei contribuenti del Consorzio irriguo tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.

5. Nel comprensorio di competenza i Consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio, cui devono attenersi quelli dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario. In caso di contrasto tra le attività poste in essere da questi ultimi e le previsioni dei piani comprensoriali di bonifica, con

possibile pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica, i Consorzi di bonifica sono autorizzati a eseguire interventi diretti alla salvaguardia delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

Articolo 35 **Risanamento finanziario**

1. Per l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare, la Giunta regionale, tramite l'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali, provvede a svolgere una specifica indagine finanziaria, affidata a Società di revisione abilitata a norma di legge, che deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;
- b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
- c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;
- d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati risultanti dall'indagine di cui al comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorre al risanamento della situazione debitoria dei Consorzi, autorizzandoli ad accendere mutui ventennali garantiti dalla stessa Regione e con interessi a suo carico, mentre gli oneri di ammortamento del capitale saranno assolti con la contribuzione consortile.

3. Con decreto della Giunta regionale vengono adottati nei successivi sei mesi i criteri per l'attuazione dell'intervento regionale, mentre i piani di ammortamento dei mutui richiesti dai singoli Consorzi formeranno oggetto di proposta al Consiglio regionale per la loro approvazione e conseguenti disposizioni di carattere finanziario a carico del bilancio regionale.

4. Qualora a seguito dell'indagine finanziaria l'ufficio regionale accerti una situazione di dissesto o comunque condizioni strutturalmente deficitarie dell'Ente consortile, questi sarà invitato a redigere, con l'assistenza di Società di revisione legalmente riconosciuta, un apposito piano di risanamento finanziario che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, sarà adottato con decreto della Giunta regionale e proposto al Consiglio regionale per l'approvazione e per le conseguenti disposizioni di carattere finanziario a carico del bilancio regionale.

5. Nell'ipotesi di fusioni di cui al precedente art. 33, fino all'insediamento degli organi di amministrazione ordinaria del nuovo Consorzio, la gestione dell'Ente, per le finalità del presente articolo, resta affidata all'organismo collegiale.

TITOLO VII

NORME FINALI E NORME FINANZIARIE

Articolo 36

Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal regio decreto n. 215/33 e dal D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è abrogata.

2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002).

Articolo 37

Norme finanziarie e norme finali

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 40 milioni annui si fa fronte mediante le risorse stanziati nel bilancio 2023/2025.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 si fa fronte agli oneri:

a) per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6, comma 8, con uno stanziamento annuo di euro 25 milioni sulla Missione 16, programma 1, titolo 1;

b) per le più urgenti attività di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 2, con uno stanziamento annuo di euro 8,0 milioni sulla Missione 9, Programma 1, distinto in euro 4,0 milioni sul Titolo 1 (manutenzione ordinaria) e euro 4,0 milioni sul Titolo 2 (altre spese);

c) per le attività di realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 1, e per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b), con uno stanziamento annuo di euro 6,0 milioni sulla Missione 16, programma 1, titolo 2;

d) per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5, per le attività di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a) e c) e per il catasto di cui all'art. 14, con uno stanziamento di euro 1,0 milioni sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2.

Art. 38

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.